

Roma, 16 dicembre 2025

Circolare n. 272/2025

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Crediti d’imposta ZES unica e ZLS – Determinazione delle percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibili per gli investimenti relativi – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nn.570046 e 570036 del 12.12.2025.

Con i provvedimenti indicati in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fissato le percentuali dei crediti d’imposta effettivamente fruibili da parte delle imprese operanti nella cd *ZES unica* e nella cd *Zone logistiche semplificate* (ZLS) che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nel 2025.

Per quanto riguarda la *ZES unica*, alla luce dell’ammontare complessivo delle richieste presentate (pari a circa 3,65 miliardi di euro a fronte di 2,2 miliardi di euro di risorse disponibili) è stato stabilito che tale credito d’imposta sarà pari al 60,38 per cento di quanto richiesto dalle imprese.

Si rammenta che per consentirne l’utilizzo il codice tributo è il seguente:

- “7034” denominato “*Credito d’imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*”.

Invece, per quanto riguarda le *Zone logistiche semplificate* (ZLS), alla luce dell’ammontare complessivo delle richieste presentate (pari a circa 47,7 milioni di euro a fronte di 110 milioni di euro di risorse disponibili) è stato stabilito che tale credito d’imposta sarà pari al 100 per cento di quanto richiesto dalle imprese.

Si rammenta che il relativo codice tributo per consentirne l’utilizzo è il seguente:

- “7038” denominato “*Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60*”.

**Cristiana Marrone
Responsabile di Area**

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [78/2025](#) e [35/2025](#)
Allegati due
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

1.1. La percentuale di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, *legge*), è pari al 60,3811 per cento.

1.2. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della *legge*, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025 (di seguito, *Provvedimento*), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1., troncando il risultato all'unità di euro.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal *Provvedimento*, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Informazioni previste dall’articolo 1, comma 489, della legge

Ai sensi dell’articolo 1, comma 489, della *legge*, nella seguente tabella sono riportate, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le seguenti informazioni:

- il numero delle comunicazioni inviate;
- la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
- l’ammontare complessivo del credito d’imposta complessivamente richiesto.

| Regione | Dimensione Impresa | Numero comunicazioni inviate | Tipologia investimenti realizzati | | | | Credito richiesto |
|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | Impianti | Macchinari | Attrezzature | Immobili | |
| Abruzzo | Micro | 84 | 5.269.133 | 13.369.842 | 7.190.501 | 5.485.000 | 10.685.435 |
| | Piccola | 227 | 26.009.704 | 60.705.618 | 20.015.299 | 23.705.716 | 43.377.779 |
| | Media | 79 | 25.800.670 | 28.278.761 | 14.886.882 | 9.786.992 | 19.254.362 |
| | Grande | 26 | 14.243.295 | 19.725.877 | 3.061.589 | 3.330.725 | 5.860.547 |
| Basilicata | Micro | 107 | 3.052.892 | 15.820.302 | 9.591.003 | 6.056.575 | 16.962.540 |
| | Piccola | 179 | 16.789.586 | 51.775.543 | 13.551.726 | 13.416.224 | 46.791.860 |
| | Media | 79 | 13.939.306 | 39.331.124 | 19.966.985 | 9.336.021 | 31.632.835 |
| | Grande | 38 | 22.771.750 | 20.792.562 | 7.762.593 | 2.137.963 | 16.039.462 |
| Calabria | Micro | 296 | 13.444.682 | 36.145.603 | 28.874.264 | 15.240.229 | 53.384.231 |
| | Piccola | 550 | 44.909.272 | 118.441.682 | 55.660.185 | 42.420.834 | 151.050.708 |
| | Media | 137 | 29.408.807 | 48.150.093 | 25.444.355 | 20.666.513 | 60.056.102 |
| | Grande | 47 | 23.065.791 | 9.623.857 | 14.490.680 | 10.991.434 | 23.214.683 |
| Campania | Micro | 752 | 46.013.241 | 79.404.431 | 103.364.693 | 31.736.808 | 153.900.384 |
| | Piccola | 2.039 | 206.282.600 | 398.791.033 | 287.979.573 | 178.225.937 | 633.534.588 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Media | 685 | 213.875.106 | 254.000.292 | 196.429.511 | 136.789.704 | 393.049.185 |
| | Grande | 282 | 157.122.935 | 242.506.361 | 111.147.973 | 54.858.846 | 223.066.088 |
| Molise | Piccola | 38 | 1.536.322 | 4.312.049 | 9.540.791 | 1.873.007 | 8.469.390 |
| | Media | 100 | 6.862.473 | 20.982.078 | 11.690.649 | 7.095.078 | 22.604.748 |
| | Grande | 41 | 9.842.490 | 17.630.439 | 7.580.916 | 4.495.537 | 15.570.611 |
| | Micro | 17 | 7.183.845 | 17.366.422 | 3.477.442 | 105.240 | 8.439.886 |
| Puglia | Piccola | 434 | 20.649.961 | 66.316.966 | 47.229.670 | 18.458.464 | 89.395.187 |
| | Media | 820 | 85.019.171 | 149.646.959 | 115.038.393 | 51.003.941 | 235.666.997 |
| | Grande | 340 | 80.079.948 | 135.935.366 | 95.254.181 | 32.738.446 | 175.051.447 |
| | Micro | 180 | 125.976.980 | 127.124.016 | 76.773.280 | 46.073.834 | 157.531.309 |
| Sardegna | Piccola | 181 | 10.964.544 | 18.719.040 | 23.548.232 | 11.499.542 | 31.718.582 |
| | Media | 367 | 45.452.318 | 65.792.921 | 50.817.262 | 38.012.279 | 98.523.998 |
| | Grande | 111 | 37.469.634 | 26.436.289 | 18.676.051 | 12.162.512 | 38.020.189 |
| | Piccola | 88 | 53.288.446 | 35.125.627 | 28.930.719 | 28.921.708 | 43.895.458 |
| Sicilia | Piccola | 677 | 29.620.522 | 82.422.085 | 88.083.692 | 30.936.848 | 134.115.395 |
| | Media | 1.148 | 117.735.426 | 215.284.477 | 147.841.090 | 102.510.984 | 342.641.639 |
| | Grande | 370 | 107.238.680 | 132.337.452 | 89.730.452 | 63.929.895 | 192.819.884 |
| | Piccola | 158 | 113.627.716 | 183.531.002 | 64.759.922 | 55.544.265 | 167.195.002 |
| Totale | | 10.493⁽¹⁾ | 1.714.547.246 | 2.735.826.169 | 1.798.390.554 | 1.069.547.101 | 3.643.520.511 |

(1) Il numero complessivo delle comunicazioni inviate risulta inferiore alla somma dei valori riportati nei righi della presente colonna (pari a 10.677) in quanto le comunicazioni nelle quali sono indicate più strutture produttive ubicate in regioni diverse vengono conteggiate una volta per ciascuna di dette regioni.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 485, della *legge* ha modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, prevedendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

L'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della *legge*, ha previsto che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo del medesimo comma, inviano all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

In base all'articolo 1, comma 488, della *legge*, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito

d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, è risultato pari a 3.643.520.511 euro, a fronte di 2.200 milioni di euro di risorse disponibili.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60,3811 per cento ($2.200.000.000 / 3.643.520.511$) dell’importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” (articolo 17);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” (articolo 16);

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (articolo 1, commi 485-491);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025, recante “*Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente



Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202

1.1. La percentuale di cui all'articolo 3, comma 14-*decies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, *decreto-legge*), è pari al 100 per cento.

1.2. L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 14-*novies*, secondo periodo, del *decreto-legge*, secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del 19

novembre 2025 (di seguito, *Provvedimento*), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal *Provvedimento*, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Motivazioni

L’articolo 3, comma 14-*octies*, del *decreto-legge* ha previsto che il credito d’imposta istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è riconosciuto anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS.

L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, *legge*), ha esteso le disposizioni previste dall’articolo 3, commi 14-*octies*, 14-*novies* e 14-*decies*, del *decreto-legge* anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’articolo 3, comma 14-*decies*, del *decreto-legge* ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-*novies*, secondo periodo, del *decreto-legge*, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta

risultanti dalle comunicazioni integrative validamente presentate. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-*octies*, come modificato dall’articolo 3, comma 4, della *legge*, la percentuale è pari al 100 per cento.

Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è risultato pari a 47.711.015 euro, a fronte di 110 milioni di euro di risorse disponibili.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c);

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” (articolo 13);

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies);

Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “*Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria*” (articolo 3);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025, recante “*Approvazione dei modelli di comunicazione, di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 503079 del 19 novembre 2025, recante “*Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica*”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 dicembre 2025

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vincenzo Carbone

Firmato digitalmente